

Allegato "A" all'atto in data 04/10/2018 N. 5729/4842 rep.

STATUTO

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, interamente posseduto da Enti Pubblici Locali, nella definizione portata dall'art. 2 comma I, D.Lgs. 267/2000, denominata:

"CMAS SRL"

Non è in nessun caso ammessa la partecipazione di privati o di enti diversi o comunque di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare qualsivoglia forma di incompatibilità rispetto al perseguimento dello scopo sociale o qualsiasi forma di inottemperanza o elusione o violazione della vigente normativa applicabile alle società pubbliche costituite secondo il modello "in house providing".

**ARTICOLO 2 - SEDE**

La società ha sede a Lovere (BG)

Possono essere istituite sedi amministrative, sedi secondarie ed operative nell'ambito del territorio dello stato.

Modifiche alla sede legale, come definita nel presente articolo, e l'istituzione di nuove sedi di cui al comma precedente può essere disposta dalla società, solamente previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui all'art.21.

**ARTICOLO 3 -OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto esclusivo la gestione dei servizi pubblici degli enti locali, ivi compreso la produzione di servizi di interesse generale nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento e quindi più dettagliatamente:

- a) i servizi resi nel settore socio - assistenziale - sanitario corrispondenti alle attività di sostegno alla maternità e alla famiglia, minori, anziani, disabili, invalidi e ogni altro intervento in campo sociale e sanitario;
- b) i servizi resi nel settore dei sistemi informatici e informativi, elaborazione dati in genere, banche dati informatizzate, attività di ricerca, studio e consulenza nel settore;
- c) la gestione dei beni immobili;
- d) il supporto alla realizzazione di progetti e programmi sovracomunali di interesse generale per le comunità di riferimento (catasto, gestione del territorio ecc);

Per la realizzazione dei propri fini la società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare connessa all'attività sociale in quelle forme e quelle modalità che siano riconosciute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché partecipare ad enti, associazioni o società, che abbiano scopo analogo, affine o strumentale al proprio, fatti salvi eventuali limiti di legge e

purchè, in ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, essendo la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### **ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso l'indirizzo risultante dal registro imprese o della sede legale dell'ente pubblico socio.

#### **ARTICOLO 5 -DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a termini di legge.

#### **ARTICOLO 6 -CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di euro 80.000,00 (ottantamila) diviso in quote ai sensi di legge e in ragione delle finalità delle Società può essere posseduto solo da enti locali.

Il capitale sociale può essere aumentato in funzione delle necessità operative della società. In ragione delle finalità strumentali di supporto per la Cmas e per gli enti locali aderenti alla società, nonché della natura organizzatoria in house della gestione dei servizi pubblici prestati, possono assumere la qualità di soci esclusivamente enti locali, territoriali interessati all'esercizio delle attività della Cmas, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del presente statuto. E' fatto espresso divieto di cessione delle quote sociali a soggetti diversi da quelli sopra citati. In caso di aumento di capitale sociale potranno essere accettati conferimenti da parte di soggetti nella definizione di cui al precedente art. 1.

#### **ARTICOLO 7 -VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI**

Nel rispetto della normativa vigente la società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, salvo quanto disposto dall'art.2467 del c.c.. In caso di versamenti in conto capitale infruttifero ai sensi dell'art. 43 T.U.I.R. DPR 917/1986, i soci potranno deliberare di trasferire, in tutto o in parte detti versamenti ad aumento del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 8 -TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

In caso di trasferimento delle quote di partecipazione, esclusivamente agli enti locali, per atto tra vivi, i soci avranno diritto di prelazione in misura proporzionale all'ammontare delle quote da ciascuno di essi possedute, a parità di prezzo e di condizioni.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dai soci,

pena la decadenza, mediante raccomandata A.R. che deve pervenire a tutti gli altri soci entro trenta giorni da quello in cui essi avranno ricevuto la raccomandata A.R. con cui il socio cedente avrà comunicato l'offerta con le condizioni di cessione. In caso di prelazione esercitata da più soci le quote poste in vendita saranno ripartite tra di essi in proporzione alle quote già possedute.

Se taluno dei soci non esercita il proprio diritto di prelazione, o lo esercita solo in parte, il diritto si trasferisce automaticamente, per la parte non esercitata, agli altri soci che hanno esercitato il diritto di prelazione cumulandosi con il loro, sicchè, al limite, l'eventuale unico socio che avesse esercitato il diritto di prelazione avrà il diritto di acquistare tutte le quote poste in vendita. Se i soci, mediante raccomandata A.R., che deve pervenire a tutti gli altri soci entro venti giorni da quello di ricevimento della raccomandata di esercizio parziale del diritto di prelazione, non comunicano di esercitare il maggior diritto ad essi spettante, esso si intende rinunciato.

Qualora l'offerta non venga accettata, a norma di legge dei due comma precedenti, dagli aventi diritto di prelazione, per le quote poste in vendita, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione potranno essere liberamente e validamente trasferite a terzi appena scaduto il termine previsto nei due commi precedenti.

#### **ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Partecipano all'assemblea della società i rappresentanti legali degli enti locali soci. Ciascun ente locale socio può, nel rispetto della vigente normativa e del proprio ordinamento, individuare altra persona che stabilmente partecipi all'assemblea in nome e per conto del socio medesimo, esercitando ogni facoltà, diritto e prerogativa spettante al socio.

Fuori dal caso di cui al capoverso precedente, ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare ad un'adunanza dell'assemblea da altro soggetto, anche non rappresentante altro socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e con esclusione di ogni potere di sub-delega. La delega ha valore per la singola riunione dell'Assemblea.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. La convocazione potrà altresì avvenire a mezzo di posta elettronica certificata o posta elettronica semplice purchè il destinatario comunichi l'avvenuta ricezione. Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al Collegio sindacale o al Revisore con le stesse modalità.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci.

#### **ARTICOLO 10 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro mancanza, da altra persona designata dall'assemblea.

#### **ARTICOLO 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salve diverse specifiche maggioranze richieste dalla legge.

#### **ARTICOLO 12 - L'ASSEMBLEA**

L'assemblea, nel rispetto delle prerogative assegnate al Socio Unico, ai sensi dell'art. 27, ovvero ai soci che esercitano sulla società un controllo analogo, in particolare attraverso le forme di cui all'art.21, e sulla base degli eventuali indirizzi e obiettivi forniti da questi, decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo di cui al successivo articolo 21 e su quelli che l'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, vorrà sottoporre alla sua approvazione.

#### **ARTICOLO 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO (AMMINISTRATORE UNICO O CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compatibile con le leggi in vigore in materia di componenti l'organo amministrativo di società partecipate da enti locali. La scelta di modificare l'articolazione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico o viceversa può essere disposta dalla società solamente previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui all'art.21, e nel rispetto di quanto indicato nell'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

La nomina dell'organo amministrativo, collegiale o monocratico, da parte dell'Assemblea avviene previo parere favorevole del Comitato di cui all'art.21.

Gli amministratori sono rieleleggibili e possono non essere amministratori degli enti locali soci. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa; essi non devono trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o incompatibilità e non devono essere soggetti a divieti di attribuzione di tale incarico previsti dalla normativa vigente ed applicabile, in particolare l'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i..

In caso di organo di amministrazione collegiale, il Presidente è nominato, al suo interno, dal Consiglio di Amministrazione previa designazione da parte del Comitato di indirizzo e controllo.

In caso di organo di amministrazione collegiale deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nei termini previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

In caso l'Organo Amministrativo sia composto da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può eleggere un solo consigliere delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente o ve preventivamente autorizzate dall'assemblea.

La eventuale previsione, da parte del Consiglio stesso, della carica di Vice-Presidente deve intendersi esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### **ARTICOLO 14 - DURATA DELLA CARICA, CESSAZIONE, REVOCA**

Il numero degli amministratori e la loro durata in carica sono determinati all'atto della nomina, nel rispetto dei vincoli di cui all'art.13.

Sia in caso di cessazione dalla carica della maggioranza degli Amministratori, sia nell'ipotesi di disaccordo sulla revoca/permanenza di specifiche deleghe conferite a singoli Amministratori qualora il Consiglio di amministrazione sia costituito da un numero pari di membri e sia in caso di Unico parere contrario alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico da parte del Comitato di cui all'art.21. Il Consiglio di Amministrazione decade, deve convocarsi immediatamente l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori, nel rispetto di cui alle procedure del presente statuto.

#### **ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

La convocazione è fatta a cura del Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o messaggio via posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria purché con la conferma di ricezione da parte del destinatario, che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'adunanza ai componenti del Consiglio ed ai sindaci/ revisore effettivi se nominati; in caso di urgenza la convocazione potrà avere luogo negli stessi modi con comunicazioni che devono pervenire con almeno tre giorni di preavviso.

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché le materie da trattare.

Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio, anche se non convocate con le suddette formalità, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da altro Amministratore scelto dai presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica e, in caso di parità di votazione, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni devono constare dal verbale firmato da chi presiede la riunione del Consiglio ed iscritto nell'apposito libro verbali.

**ARTICOLO 16 - POTERI E OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -  
AMMINISTRATORE UNICO O CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle prerogative attribuitegli, è investito dei più ampi poteri, con tutte le conseguenti facoltà, per l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge o dal presente statuto riservati all'assemblea dei soci o al socio Unico.

In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea dei soci o socio unico, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni nel rispetto delle competenze ed ai poteri riservati agli enti locali soci e provvederà all'adempimento di quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto.

Al fine di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte degli enti soci o del Socio Unico, l'amministratore unico della Società, oltre ad essere assoggettato a tutti i controlli funzionali, gestionali e finanziari di tipo analogo a quelli esercitati sui servizi propri del socio unico o dei soci, è specificatamente tenuta, tramite l'organo amministrativo, o a redigere entro il 31 dicembre di ciascun anno l'apposita relazione annuale di cui all'art. 21 del presente statuto.

**ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA**

La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o quelle altre persone a cui l'Organo Amministrativo creda di conferirle ai sensi

del presente statuto e nei limiti ivi determinanti.

#### **ARTICOLO 18 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

L'Assemblea o il Socio Unico potrà deliberare che all' Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione della società venga attribuito:

- il compenso annuo;
- il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio nei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Le deliberazioni di cui al presente articolo posso essere adottate solamente previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui all'art.21.

#### **ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

La società nomina un organo di controllo, che può essere costituito o da un membro monocratico o da un Collegio composto da tre membri che al loro interno nomineranno il Presidente. L'organo di controllo è rieleggibile. Il compenso all'Organo di controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio, nei limiti previsti dalla legge.

La nomina avviene nel rispetto del principio di equilibrio di genere, nei termini previsti dalla normativa vigente. I membri dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Il revisore deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previsti per gli stessi in materia di società per azioni.

#### **ART. 20 -SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO**

La società deve indicare gli enti locali soci alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis comma secondo del Codice Civile.

#### **ART. 21 - CONTROLLO ANALOGO**

La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il socio Unico o gli enti locali soci detengono sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Un controllo analogo si intende esercitato dal Socio Unico o dai soci in forma di indirizzo, monitoraggio e verifica, con specifico riferimento nel rispetto delle attribuzioni e delle

competenze degli enti locali stessi e dei relativi organi del

Socio Unico (Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) così come previsto dalla vigente legislazione dell'ente locale.

In particolare il controllo analogo è esercitato da parte del socio Unico o dei soci attraverso la costituzione di un Comitato di indirizzo e controllo.

Il socio unico nomina i membri di indirizzo e controllo scegliendoli tra i propri organi come meglio specificato nell'art. 27 del presente statuto.

Ciascun ente locale socio provvede a designare, secondo la vigente normativa e nel rispetto del proprio ordinamento, un componente per la costituzione del Comitato di indirizzo e controllo, anche scegliendolo tra gli amministratori dell'ente socio.

Il Presidente del Comitato è individuato dai membri del Comitato stesso. Il Comitato di indirizzo e controllo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro esprime un uguale diritto di voto, indipendentemente da ogni altra circostanza. Il Comitato adotta, sussistendone l'esigenza, appositi atti regolamentari volti a disciplinarne il buon funzionamento nella direzione di garantire la effettiva manifestazione dei poteri di controllo degli enti soci sulla società.

Il controllo analogo è esercitato da parte del socio unico o dei soci mediante il Comitato di indirizzo e controllo attraverso:

- la definizione e formulazione delle linee strategiche ed operative della società, delle modalità della gestione economico finanziaria, degli indirizzi dell'attività dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale, da adottarsi poi e declinarsi da parte dei competenti organi sociali;

- la preventiva approvazione, su proposta dall'organo amministrativo della società, del bilancio annuale, verificando il grado di attuazione degli obiettivi che lo stesso Comitato di indirizzo e controllo, una volta all'anno, ha determinato per l'esercizio successivo, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, in coerenza ai documenti di programmazione delle rispettive amministrazioni controllanti;

- l'azione e la preventiva approvazione del budget annuale e del piano degli investimenti triennali;

- la preventiva approvazione degli atti di disposizione del patrimonio immobiliare o di eventuali partecipazioni in altri enti o società;

- la preventiva approvazione degli atti di ricezione di versamenti e finanziamenti da parte dei soci, di assunzione di garanzie verso terzi o di emissione di titoli di debito;

- l'espressione del proprio parere vincolante sulle eventuali azioni correttive in caso discostamento sostanziale sul budget o di squilibrio finanziario della società;



- l'esercizio del diritto di veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore del quale vengono prestati i servizi oggetto di affidamento, nonché sulla definizione dell'organigramma sociale e sulle sue modifiche, da manifestarsi attraverso formale deliberazione alla cui adozione consegue l'inefficacia delle determinazioni assunte dagli organi della società;

- la disposizione in ogni momento e senza alcuna limitazione ispezioni sugli atti societari e nelle sedi ove la società svolge la propria attività;

- la ricezione da parte dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione della società relazioni semestrali sull'andamento della gestione e ogni volta ne faccia richiesta;

- la ricezione della relazione annuale sullo stato della società contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati, al numero, alla composizione e costo medio unitario dei servizi affidati e del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamenti di lavori, servizi, forniture, al grado di attuazione dei programmi e soddisfacimento dell'utenza, a cui possono seguire raccomandazioni, direttive e indirizzi alla società e report informativi agli enti locali soci. Il Controllo analogo è altresì esercitato attraverso i singoli poteri attribuiti in altre disposizioni del presente statuto al Comitato di indirizzo e controllo, quali, a titolo non esaustivo, quelli in punto di nomina e revoca degli amministratori, di modifica della sede legale e dell'istituzione di nuove sedi operative e/o amministrative e di riparto degli utili.

Il Comitato di indirizzo e controllo si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta l'amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione di ciascun socio, dell'organo amministrativo o di ciascun componente il Comitato medesimo.

#### **ARTICOLO 22 -BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio e alla sua presentazione ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni verificandosi le condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 codice civile.

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

La ripartizione di cui sopra tra i soci può essere disposta dalla società solamente previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui all'art.21.

#### **ARTICOLO 23 -TITOLI DI DEBITO**

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dell'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 24 - SCIoglIMENTO**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Addiventandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

#### **ARTICOLO 25-DIRITTO DI RECESSO**

Il diritto di recesso compete, nei casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Inoltre il diritto di recesso compete al socio che non intenda più affidare alcun servizio alla società.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

\* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

\* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

\* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473 cod.civ.

#### **ARTICOLO 26 -CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, comprese quelle relative alla validità di delibere

assembleari, con esclusione delle controversie nelle quali la

legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute alla decisione di tre arbitri secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo e nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34.35 e 36 del d.lgs 17.1.2003 n.5.

Ai sensi del predetto decreto e in deroga al regolamento, gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale. In ogni caso, il collegio deciderà secondo diritto e in via virtuale.

**ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI NEL CASO DI SOCIO UNICO**

Nel caso in cui permanga la presenza, così come al momento dell'adozione del presente statuto, di un unico socio ente locale che detiene interamente le quote societarie, ogni riferimento ad un'indistinta pluralità di soci deve ritenersi effettuata al socio unico (corrispondente ad oggi alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, con sede in Lovere), sia per quanto concerne l'organizzazione il funzionamento delle società e dei suoi organi sia per un punto di esercizio dei poteri di controllo analogo.

Nell'ipotesi di unicità di socio, i compiti e le funzioni che lo statuto demanda al Comitato di indirizzo e controllo sono esercitati direttamente dall'ente locale socio, attraverso i propri organi.

Pertanto, in ragione delle specifiche competenze l'organo esecutivo del Socio Unico (ad oggi corrispondente alla Giunta Esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) o il Suo Legale rappresentante (ad oggi corrispondente al Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) provvede a:

- la definizione e formulazione delle linee strategiche ed operative della società, delle modalità della gestione economico finanziaria, degli indirizzi dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale, da adottarsi poi e declinarsi da parte dei competenti organi sociali;

- la preventiva approvazione, su proposta dall'organo amministrativo della società, del bilancio annuale, verificando il grado di attuazione degli obiettivi che lo stesso Comitato di indirizzo e controllo, una volta all'anno, ha determinato per l'esercizio successivo, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, in coerenza ai documenti di programmazione delle rispettive amministrazioni controllanti;

- la preventiva approvazione del budget annuale e del piano degli investimenti triennali;

- la preventiva approvazione degli atti di disposizione del patrimonio immobiliare o di eventuali partecipazioni in altri enti o società;

- la preventiva approvazione degli atti di ricezione di versamenti e finanziamenti da parte dei soci, di assunzione di

garanzie verso terzi o di emissione di titoli di debito;

- l'espressione del proprio parere vincolante sulle eventuali azioni correttive in caso discostamento sostanziale sul budget o di squilibrio finanziario della società;

- l'esercizio del diritto di veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore del quale vengono prestati i servizi oggetto di affidamento, nonché sulla definizione dell'organigramma sociale e sulle sue modifiche, da manifestarsi attraverso formale deliberazione alla cui adozione consegue l'inefficacia delle determinazioni assunte dagli organi della società;

- la disposizione in ogni momento e senza alcuna limitazione di ispezioni sugli atti societari e nelle sedi ove la società svolge la propria attività;

- la ricezione da parte dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione della società relazioni semestrali sull'andamento della gestione e ogni volta ne faccia richiesta;

- la ricezione della relazione annuale sullo stato della società contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati, al numero, alla composizione e costo medio unitario dei servizi affidati e del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamenti di lavori, servizi, forniture, al grado di attuazione dei programmi e soddisfacimento dell'utenza, a cui possono seguire raccomandazioni, direttive e indirizzi alla società e report informativi agli enti locali soci.

Il Controllo analogo di cui è altresì esercitato attraverso i singoli poteri attribuiti in altre disposizioni del presente statuto, quali, a titolo non esaustivo, quelli in punto di nomina e revoca degli amministratori, di modifica della sede legale e dell'istituzione di nuove sedi operative e/o amministrative e di riparto degli utili.

In particolare, il Socio Unico si avvale, ai fini dell'effettivo esercizio del controllo analogo sulla CMAS, di una specifica regolamentazione interna (rappresentata dal "Regolamento controllo analogo società controllate e partecipate" approvato con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) nel quale si prevede:

- la costituzione di apposita articolazione interna alla struttura amministrativa del Socio Unico (ad oggi "Ufficio partecipazioni societarie") che cura i rapporti con la CMAS, verifica e sollecita l'adempimento degli obblighi della società verso il socio unico e supporta gli organi del socio all'esercizio delle funzioni loro proprie in materia;

- le modalità e le tempistiche di definizione di poteri dei poteri di indirizzo e controllo;

- le tipologie, le modalità e le tempistiche di esercizio dei compiti affidati al socio unico;

- i poteri, le prerogative e le facoltà degli organi del socio unico nei confronti degli organi societari.

**ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al disposto di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché alle norme in quanto compatibili ed applicabili contenute nel codice civile, nonché alle norme generali di diritto privato.

E' fatto divieto, ex art. 11 D.lgs 19 agosto 2016, n. 175, di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, fatto salvo quanto necessario al fine di consentire il controllo di cui all'art.16 comma secondo del medesimo decreto.

La società adegua senza indugio lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

Qualora dall'applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dei successivi contratti di servizio, dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo sulla società da parte dei soggetti affidati, il Comitato di controllo, ogni socio affidante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, sentito il comitato stesso, propongono senza indugio le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

F.to: Luigina Franini.

F.to: Pietro Turconi notaio - (impronta del sigillo).